



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## **DELIBERA N. 450/20/CONS**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA GIGLIO GROUP SPA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013 RECANTE "INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 4/20/SIR**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *“Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *“Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante *“Informativa Economica di Sistema”*, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 147/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare*

*le proprie funzioni, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;*

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e CO.RE.COM. n. 4/20/SIR del 12 giugno 2020;

CONSIDERATO che la società Giglio Group spa non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell'art.18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO, altresì, che la società Giglio Group spa non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di poter determinare a carico della Giglio Group spa la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari a due volte il minimo edittale, alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il mancato invio della prescritta Informativa Economica di Sistema ha determinato il mancato aggiornamento dei dati economici relativi all'attività svolta dall'operatore;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta Società non ha provveduto a segnalare al Servizio Economico Statistico difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati; va osservato, altresì, che la predetta Società non ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria del Servizio Ispettivo, Registro e Corecom;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che la predetta Società non è stata sanzionata per la medesima violazione negli ultimi tre anni;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che, dall'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio abbreviato d'esercizio depositato dalla Società presso la Camera di Commercio - al 31 dicembre 2019 -



estratto dalla banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, risultano ricavi totali pari ad € 23.515.000 e una perdita complessiva d’esercizio pari ad € 8.871.000;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Giglio Group spa – CF 07396371002 – con sede legale in Milano (MI), Piazza Generale Armando Diaz n. 6, CAP 20123, di pagare la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l’obbligo di trasmettere l’Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all’esercizio finanziario 2018, previsto dall’articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

### **DIFFIDA**

la Società a non proseguire nella violazione dell’articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

### **INGIUNGE**

alla Giglio Group spa di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 450/20/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 450/20/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone